N. 1488-1501-B

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTE DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati TOROS, CASATI, CENGARLE, PAVAN (1488); e dei deputati BETTOLI, PIERACCINI, MARANGONE, ARMAROLI, BRODOLINI, BERLINGUER, GATTO VINCENZO, CASTAGNO, MERLIN ANGELINA, AICARDI, CACCIATORE (1501)

TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 30 novembre 1960

MODIFICATO DALLA X COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 22 giugno 1961 (*Stampato n.* ***1314***)

Modifica dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, in materia di pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 27 giugno 1961

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI	TESTO APPROVATO DALLA X COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
ARTICOLO UNICO.	ART. 1.
L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, è sostituito dal seguente:	*Identico.*
« Le tessere assicurative hanno, di regola, la validità di cinque anni dalla data di emissione e dovranno essere riconsegnate allo Istituto nazionale della previdenza sociale dai datori di lavoro o dai titolari entro il novantesimo giorno dalla data di scadenza.	*Identico.*
Le marche assicurative, relative a periodi anteriori di oltre cinque anni alla data di	*Identico.*

restituzione all'Istituto delle tessere personali sulle quali sono applicate, sono inefficaci sia ai fini del diritto alle prestazioni cui i contributi si riferiscono che della misura delle medesime.

I contributi anteriori di oltre cinque anni alla data di consegna delle tessere personali, eventualmente dichiarati inefficaci a tutti gli effetti, possono essere rimborsati quando il rimborso sia richiesto dagli interessati entro un anno dalla data di comunicazione della inefficacia dei contributi stessi.

La richiesta di duplicato di tessere smarrite o distrutte, di cui all'articolo 47 del regolamento approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1442, deve essere presentata all'Istituto non oltre cinque anni dalla data del loro rilascio.

In deroga a quanto sopra disposto sono tuttavia pienamente efficaci le marche assicurative riferentisi a periodi anteriori al quinquennio, qualora le tessere siano consegnate all'Istituto entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Identico.

Identico.

Soppresso.

ART. 2.

In deroga a quanto è disposto nel precedente articolo sono pienamente efficaci le marche assicurative riferentisi a periodi anteriori al quinquennio, qualora le tessere siano consegnate all'Istituto entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.